

TITOLO I
Costituzione della Fondazione

ART. 1

Costituzione

E' costituita la **Fondazione MARIA ASSUNTA IN CIELO - "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (ONLUS)** - con sede in Pistoia, via Monte Leonese 95/19.

TITOLO II
Scopi e mezzi della Fondazione

ART. 2

Scopi e attività strumentali

La Fondazione ispirandosi ai principi del Vangelo ed all'insegnamento della Chiesa Cattolica, si propone attività diretta alla promozione politica e sociale delle persone in situazioni di handicap fisico, psichico e mentale e alla eliminazione degli ostacoli che la impediscono, mediante:

- a) iniziative dirette alla crescita spirituale e culturale, alla loro integrazione sociale e relazionale, alla riabilitazione fisica e psichica, all'inserimento in attività ricreative e lavorative, alla predisposizione di occasioni di vacanza al di fuori dell'ambiente familiare, con la partecipazione ed il coinvolgimento eventuale di famiglie, personale qualificato, e volontari, in collaborazione con enti pubblici e con realtà private che intendano perseguire i medesimi obiettivi. A tale fine, la Fondazione può apprestare, organizzare, gestire, prendere e concedere in locazione o comodato o in altra modalità di godimento, strutture di convivenza permanente, strutture e centri di riabilitazione, strutture ricettive per lo svolgimento di soggiorni in località marine o montane. Può altresì organizzare corsi di formazione professionale, forme di sostegno per la scolarizzazione, occasioni di lavoro;
- b) iniziative che incrementeranno la ricerca scientifica, culturale e religiosa riguardanti le persone in situazione di handicap: l'acquisizione di formazione e aggiornamento professionale, culturale e religioso degli operatori del settore e del personale volontario convegni, conferenze, partecipazioni a corsi di aggiornamento, frequenza a corsi di specializzazione, borse e viaggi di studio anche per acquisire conoscenze di novità tecnologiche che interessano persone in situazioni di handicap;
- c) iniziative che favoriscono l'informazione circa l'handicap e l'accoglienza sociale delle persone in situazione di handicap, anche attraverso i mass media, ivi comprese la partecipazione e/o gestione di strutture giornalistiche e radiotelevisive;
- c-bis) iniziative che accrescano nella società la consapevolezza del valore essenziale e non negoziabile di ogni singola persona umana, senza alcun riguardo al tipo e al grado di disabilità fisica o mentale della stessa, respingendo qualsiasi ideologia o criterio volti a disconoscere l'intrinseca dignità, favorendo la sua accoglienza senza riserve;
- d) svolgere, in conformità al presente Statuto e con l'atto costitutivo, ogni altra attività necessaria al conseguimento dei suoi scopi, con esclusione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate.

ART. 3

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di Gestione di cui, rispettivamente, ai seguenti articoli 4 e 5.

ART. 4

Fondo di Dotazione

Il Fondo di Dotazione è costituito:

- a) dai conferimenti in denaro, beni mobili o immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati in sede di atto costitutivo, ovvero successivamente, da fondatori o altri partecipanti;
 - b) dalle acquisizioni ulteriori di beni mobili, immobili, denaro che siano conseguiti per lascito, donazione, acquisto;
 - c) elargizioni effettuate da enti o da privati, con espresa destinazione ad incremento del Fondo di Dotazione;
 - d) contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di enti nazionali, sovranazionali o di privati, erogati con vincolo incrementativo del Fondo di Dotazione;
 - e) rendite non utilizzate che siano destinate, da deliberazione consiliare, ad incrementare il Fondo di Dotazione;
 - f) cespiti già facenti parte del Fondo di Gestione di cui al successivo art. 5, vincolati a finalità di rafforzamento del Fondo di Dotazione, previa specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
- La Fondazione deve curare di salvaguardare nel tempo l'integrità del Fondo di Dotazione. Qualsiasi apporto economico, che pervenga alla Fondazione privo dei vincoli di destinazione di cui al comma primo, affluisce automaticamente al Fondo di Gestione di cui al successivo art. 5.

ART. 5

Fondo di Gestione

La Fondazione provvede all'adempimento dei propri scopi statutari:

- a) con le rendite e con i proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - b) con l'impiego del denaro e del ricavato dell'eventuale vendita di mobili; quanto alla vendita degli immobili, dovrà essere indicato specificatamente il reimpiego per il conseguimento delle finalità statutarie;
 - c) con eventuali donazioni, lasciati testamentari, attribuzioni patrimoniali di altra natura, che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
 - d) con contributi effettuati dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, dai fondatori, sostenitori o membri dei vari organi;
 - e) con i ricavi derivanti dalle attività istituzionali, strumentali o accessorie.
- Le disponibilità del Fondo di Gestione debbono essere utilizzate per il funzionamento della Fondazione e per il perseguimento degli scopi istituzionali, come individuati all'art. 2 del presente Titolo.

TITOLO III
Organi della Fondazione

ART. 6

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- L'Assemblea di Partecipazione;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Tesoriere;
- Il Segretario;
- Il Revisore dei Conti;
- Il Collegio dei Proibiviri;
- Il Comitato tecnico-scientifico.

ART. 7

Assemblea di Partecipazione: composizione

Possano divenire membri dell'Assemblea di Partecipazione:

- a) coloro che siano utenti dei servizi di riabilitazione della Fondazione e non siano interdetti o inabilitati;
- b) coloro che si prendono stabilmente cura degli utenti della Fondazione;
- c) coloro che siano stati per almeno un triennio volontari all'interno della Fondazione, secondo le attestazioni dei registri dei volontari;
- d) coloro che hanno contribuito con donazioni o erogazioni liberali allo sviluppo dei servizi e delle strutture della Fondazione;
- e) coloro che abbiano maturato nei confronti della Fondazione particolari benemeritenze, illuminando il nome e l'opera della Fondazione medesima;
- f) coloro che abbiano particolari competenze in relazione agli scopi della Fondazione.

I membri dell'Assemblea di Partecipazione si impegnano a rispettare il presente Statuto e ad operare per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 2; si impegnano altresì a non partecipare ad iniziative incompatibili con i predetti scopi ed a tenere un contegno consono alla vocazione della Fondazione.

La qualifica di membro dell'Assemblea si acquisisce con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta di chi intenda farne parte.

La qualifica di membro dell'Assemblea è personale ed è intrasmissibile e non attribuisce alcun diritto sul patrimonio della Fondazione né sugli avanzi di gestione.

Annualmente ciascun membro dell'Assemblea di Partecipazione conferma la propria volontà di rimanere membro della stessa con il meccanismo del silenzio assenso; nel caso in cui non voglia rinnovare la partecipazione lo comunica con lettera al Presidente in ogni tempo.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire un contributo da versare da parte dei membri dell'Assemblea.

La decadenza dalla qualifica di membro dell'Assemblea è deliberata dal Consiglio di amministrazione nei seguenti casi:

- 1) qualora il comportamento del membro dell'Assemblea sia giudicato dal Consiglio di amministrazione in contrasto con i principi e le finalità della Fondazione;
- 2) qualora il Consiglio di amministrazione accerti che il membro dell'Assemblea svolge attività in concorrenza con quella della Fondazione medesima;

3) qualora il membro dell'Assemblea non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e alle determinazioni degli organi statutari o in qualunque modo arrechi grave danno materiale, morale o di immagine alla Fondazione. Fatti salvi i diritti di legge, il membro dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione può impugnare la delibera di esclusione entro quindici giorni dalla ricezione della stessa, con ricorso indirizzato al Collegio dei Provvisori, che decide entro quindici giorni. Decorso detto termine senza che il membro dell'Assemblea di cui sia stata deliberata la decadenza abbia proposto ricorso, la delibera diviene, a tutti gli effetti, efficace. E' comunque fatta salva la possibilità per il socio escluso di ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la delibera di esclusione.

ART. 8

Assemblea di Partecipazione: funzioni

L'Assemblea di Partecipazione:

- a) elegge i membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) esprime parere obbligatorio sulle proposte di revisione del presente Statuto;
- c) esprime parere sulla delibera di bilancio preventivo e consuntivo;
- d) delibera lo scioglimento dell'ente determinando la destinazione del patrimonio, a maggioranza assoluta dei suoi membri; con la precisazione che il patrimonio risultante dalla chiusura della liquidazione sarà comunque devoluto ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ad una Onlus operante principalmente sul territorio della provincia di Pistoia, avente finalità di promozione ed assistenza di persone disabili e dotata di piena autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, amministrativa e gestionale, ai sensi del citato decreto legislativo n. 460 del 1997 e della circolare n. 59 del 2007 dell'Agenzia delle entrate;
- e) decide sulle questioni ad essa attribuite da presente Statuto o con delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 9

Assemblea di Partecipazione: funzionamento

L'Assemblea di partecipazione è convocata dal Presidente della Fondazione, almeno due volte all'anno.

La convocazione avviene, di norma, tramite lettera raccomandata, spedita almeno venti giorni prima della data in cui si tiene l'Assemblea.

La convocazione può avvenire tramite posta elettronica, nel caso in cui il membro dell'Assemblea compili un apposito modulo comunicando l'indirizzo al quale intende ricevere la notizia della convocazione.

Ove il membro dell'Assemblea vi consenta, la convocazione può essere recapitata direttamente a mano, previa sottoscrizione da parte del ricevente di una relata di consegna.

In casi di necessità ed urgenza, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di sette giorni, con lettera raccomandata, via e-mail o consegna diretta, secondo le prescrizioni impartite dal Presidente.

ART. 10

Consiglio di Amministrazione: composizione e modalità di elezione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri eletti dall'Assemblea di Partecipazione oltre al Fondatore e Promotore, membro a vita e di diritto, secondo quanto precisato al successivo articolo 22.

Il Consiglio di Amministrazione può cooptare fino a due membri, in aggiunta a quelli di cui al primo comma, scelti fra coloro che abbiano i requisiti di cui all'art. 7, comma primo, lett. d), e) o f), anche se non facenti parte dell'Assemblea di Partecipazione.

Partecipa ai lavori del Consiglio, con voto consultivo, l'Assistente spirituale proposto dal Consiglio stesso e confermato dal Vescovo della Diocesi di Pistoia.

Su invito del Consiglio possono altresì partecipare il Direttore Generale ed il Direttore Sanitario.

L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i membri dell'Assemblea di partecipazione; ciascun elettore può esprimere fino ad un massimo di sei preferenze.

In caso di dimissioni, morte, decadenza dei consiglieri eletti, subentra nella carica il primo dei non eletti.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica cinque anni.

La carica di membro del Consiglio di Amministrazione non dà diritto a compensi o indennità. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di riconoscere un rimborso per spese documentate sostenute dai membri del Consiglio per l'esercizio delle loro funzioni.

ART. 11

Consiglio di Amministrazione: decadenza e dimissioni di un consigliere

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono:

- a) nel caso in cui non partecipino a due sedute del Consiglio di Amministrazione, senza giustificato motivo. In questo caso, il Consiglio prende atto dell'avvenuta decadenza;
- b) nel caso in cui siano stati condannati con sentenza definitiva per un qualunque delitto non colposo. In questo caso, il Consiglio prende atto dell'avvenuta decadenza;
- c) in caso di indegnità, allorché compiano gravi o reiterati atti che siano in contrasto con i principi e le finalità della Fondazione o che arrechino grave danno materiale, morale o di immagine alla Fondazione medesima o all'onore di suoi membri oppure compromettano l'integrità patrimoniale o il buon funzionamento dell'ente. In questo caso, la decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, su proposta motivata del Presidente o di un consigliere, previa audizione dell'interessato che lo richieda;
- d) in caso di impedimento permanente che renda impossibile la proficua partecipazione ai lavori del Consiglio, la decadenza è deliberata a maggioranza assoluta dei suoi membri dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

Ciascun membro può inoltre dimettersi, in ogni tempo, mediante lettera indirizzata al Presidente della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione del membro eletto dall'Assemblea di partecipazione che sia dichiarato decaduto o dimesso, secondo quanto previsto dall'art. 10.

ART. 12

Consiglio di Amministrazione: funzioni e poteri

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, in particolare:

- a) designa il Presidente ed il Vicepresidente;
- b) designa il Tesoriere ed il Segretario;
- c) approva le modifiche dello Statuto, fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma primo, lett. b);
- d) approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario dell'anno successivo, che decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre; il bilancio preventivo è accompagnato dal programma di lavoro per l'anno cui si riferisce;
- e) approva entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario dell'anno precedente. Il bilancio consuntivo è accompagnato da una relazione sull'attività svolta nell'anno cui si riferisce;
- f) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni, dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni della Fondazione;
- g) dispone, nel rispetto delle finalità statutarie, l'impiego di utili e di avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o altre attività connesse e con divieto della loro distribuzione o utilizzazione a Enti o persone diverse da Onlus, salvo diverse previsioni di legge;
- h) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti, Associazioni, privati;
- i) autorizza la conclusione di accordi convenzionali con enti pubblici;
- j) definisce gli organici di personale, provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti, secondo le norme di legge ed in conformità all'organizzazione interna;
- k) delibera l'organigramma ed attribuisce le funzioni.

ART. 13

Consiglio di Amministrazione: funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno otto volte nell'anno solare e, in ogni caso, ogni qual volta egli ne ravvisi la necessità.

Il Consiglio è inoltre convocato dal Presidente su richiesta di almeno quattro membri che indichino l'argomento da mettere all'ordine del giorno.

La convocazione è effettuata, di norma, con lettera raccomandata inviata a ciascun membro del Consiglio, fatte salve diverse modalità stabilite dal Consiglio stesso. Spetta al Segretario curare gli adempimenti conseguenti alla convocazione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con voto palese, tranne nei casi riguardanti persone, e a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per l'approvazione delle deliberazioni previste dall'articolo 12, comma primo, lett. a), b), c), d) ed e), nonché per l'elezione dei membri degli organi previsti dagli articoli 17 e 18, è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Nella prima seduta, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal membro più anziano per età. Il Consiglio, nel corso della prima seduta, procede come primo adempimento all'elezione del Presidente e delle cariche di Vicepresidente,

Tesoriere e Segretario.

ART. 14

Presidente e Vicepresidente

Il Presidente dura in carica per cinque anni e può essere rieletto.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca il Consiglio di amministrazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio medesimo.

In caso di necessità ed urgenza, il Presidente adotta i provvedimenti ritenuti indifferibili, salva ratifica nella prima seduta successiva del Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vicepresidente.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi membri in carica, può attribuire il titolo di Presidente onorario a chi sia stato Presidente della Fondazione e ne abbia svolto il ruolo distinguendosi per dedizione e per i risultati conseguiti.

Il Presidente onorario, qualora non sia più membro del Consiglio di Amministrazione, può partecipare vita natural durante alle sedute del medesimo, con voto consultivo.

ART. 15

Tesoriere

Il Tesoriere cura la contabilità ordinaria. D'intesa con il Presidente, impartisce le indicazioni per l'adempimento di quanto previsto all'art. 12, comma primo, lett. d) ed e), individuando i dipendenti o professionisti esterni ai quali affidare gli incarichi.

Il Tesoriere ha il potere di firma, congiuntamente al Presidente, sui conti correnti della Fondazione.

Il Tesoriere, inoltre, autorizza congiuntamente al Presidente tutte le spese individuate con apposito regolamento dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 16

Segretario

Il Consiglio di amministrazione elegge, nel proprio seno o al di fuori di esso, un Segretario che partecipi alle riunioni dell'Assemblea di partecipazione e del Consiglio di Amministrazione e ne rediga il verbale.

Il Segretario:

a) provvede alla convocazione del Consiglio di amministrazione e ad istruire gli atti per le deliberazioni degli organi della Fondazione;

b) assicura il tempestivo rispetto delle scadenze previste dalla legge, dallo Statuto nonché quelle previste da provvedimenti del Consiglio di Amministrazione;

c) cura ogni altro adempimento e incarico ad esso demandato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 17

Revisione dei Conti

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore, persona fisica o giuridica, scelto fra gli iscritti al registro dei revisori legali. Il Revisore provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso sul bilancio preventivo e su quello consuntivo mediante apposita relazione.

Il Revisore è eletto dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Revisore dei Conti rimane in carica per cinque anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 10 comma 6 lettera c) del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, può deliberare di riconoscere un compenso per lo svolgimento delle funzioni ed un rimborso per le spese documentate sostenute dal Revisore per l'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18

Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri che abbiano una specifica competenza o esperienza in ambito giuridico o nella amministrazione e gestione di ONLUS. I membri del Collegio sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Collegio elegge al suo interno un Presidente. I membri del Collegio rimangono in carica per cinque anni e sono rieleggibili.

Il Collegio può essere adito da ciascun membro dell'Assemblea o da ciascun membro degli organi della Fondazione per la risoluzione di controversie riguardanti la violazione di norme del presente Statuto o delle altre norme che disciplinano l'attività e l'organizzazione nonché delle delibere adottate dagli organi della Fondazione. Può essere adito, altresì, nei casi di decadenza dei membri dell'Assemblea di partecipazione, ai sensi dell'articolo 7.

Le decisioni sono definitive e vincolano le parti.

Tutti gli organi possono rivolgere richiesta di parere al Collegio dei Proviviri in ordine a determinazioni da assumere.

Tutti i membri dell'Assemblea possono rivolgere al Collegio dei Proviviri segnalazioni circa il mancato rispetto di norme del presente Statuto o delle altre norme rilevanti affinché compia una adeguata istruttoria e ne riferisca ai competenti organi.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 10 comma 6 lettera c) del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, può deliberare di riconoscere un compenso per lo svolgimento delle funzioni ed un rimborso per le spese documentate sostenute dai membri del Collegio per l'esercizio delle loro funzioni.

ART. 19

Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico svolge funzioni di consulenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione nei seguenti ambiti:

a) ricerca medica nel campo della riabilitazione;

b) prospettive di sperimentazione;

c) assistenza socio-sanitaria;

d) piano della formazione del personale;

e) programmazione pluriennale dei servizi e delle attività.

Il Comitato è composto da esperti di settore, nominati dal Consiglio di amministrazione. Ciascun membro rimane in carica cinque anni e la nomina può essere rinnovata.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 10 comma 6 lettera c) del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, può deliberare di riconoscere un compenso per lo svolgimento delle funzioni ed un rimborso per le spese documentate sostenute dai membri del Comitato di indirizzo per l'esercizio delle loro funzioni.

TITOLO IV

Disposizioni generali

ART. 20

Denominazione

La denominazione della Fondazione MARIA ASSUNTA IN CIELO - "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (ONLUS), o altrimenti identificata con la sigla - M.A.i.C. ONLUS, è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività ed in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

La denominazione, di cui al comma precedente, non può essere oggetto di revisione.

Per l'esercizio dell'attività istituzionale la Fondazione può avvalersi delle sedi e degli uffici periferici in sua dotazione.

ART. 21

Clausola di rinvio

La Fondazione è persona giuridica di diritto privato ed è disciplinata, per quanto non previsto dal presente Statuto, dai principi e dalle norme sulle Fondazioni di cui gli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e non ha scopo di lucro, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.